REGOLAMENTO (CEE) N. 449/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1417/78 dispone che il rilascio del titolo di aiuto complementare è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di far uscire i foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione durante il periodo di validità del titolo, cauzione che, salvo il caso di forza maggiore, viene incamerata totalmente o parzialmente se entro tale termine i foraggi non escono dall'impresa o ne escono solo parzialmente ;

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del regime di aiuto complementare, occorre definire le modalità relative all'incamerazione totale o parziale di detta cauzione nonché quelle relative al ricorso a questa procedura, in caso di forza maggiore ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1417/78 nella sua versione modificata (3) prevede che il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla sostanza secca non possa essere inferiore al 14 % decorrere dalla campagna 1979/1980 per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ; che, tenuto conto delle qualità commercializzate, occorre fissare questo tenore minimo al 14 % ;

considerando che conviene modificare in tale senso il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3074/78 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

1. L'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1417/78 è da considerarsi rispettato se il quantitativo di prodotti usciti dall'impresa di trasformazione non è inferiore o superiore dell'1 % al quantitativo indicato nel titolo di aiuto complementare.

2. Fatta salva l'applicazione del disposto del paragrafo 3, se l'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento citato non è stato rispettato, la cauzione viene incamerata per un quantitativo eguale alla differenza tra :

a) il 99 % del quantitativo indicato nel titolo di aiuto complementare e

b) il quantitativo uscito dall'impresa di trasformazione.

Tuttavia, se il quantitativo uscito è inferiore dell'1 % al quantitativo indicato nel titolo, la cauzione viene incamerata totalmente.

3. Se per un caso di forza maggiore l'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento citato non può essere rispettato durante il periodo di validità del titolo, l'organismo competente dello Stato membro emittente il titolo stesso decide, a richiesta del titolare, l'annullamento di tale impegno e lo svincolo del disposto cauzionale ovvero la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta. La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo. La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto per la quale l'impegno suddetto non ha potuto essere adempiuto a seguito del caso di forza maggiore. L'eventuale proroga del titolo forma oggetto di un visto apposto dall'organismo emittente sul titolo nonché degli adeguamenti necessari.

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 189 del 12. 7. 1978, pag. 27.
(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(5) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 1.

Se l'organismo competente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Il titolare del titolo fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore.

4. Se la durata di validità del certificato viene prolungata in applicazione del paragrafo 3, l'ammontare dell'aiuto complementare da concedere, fissato anticipatamente, è quello determinato per l'ultimo mese del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ».

2. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Il tenore minimo di proteine totali rispetto alla sostanza secca di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1417/78 è stabilito, a decorrere dalla campagna 1979/1980, a :

— 14 % per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78,

— 45 % per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera c), dello stesso regolamento citato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente